

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MIRABELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

Seduta del 14/11/2023

### FATTO

Nel proprio ricorso, la parte ricorrente ha dedotto di aver stipulato, il 6 agosto 2018 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto degli emolumenti, estinto anticipatamente. Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-*sexies* T.U.B. nonché alla restituzione di eventuali quote versate in eccedenza e della penale di estinzione anticipata.

Dal proprio canto, la parte resistente, nel controdedurre, ha precisato che, all'esito della proposizione del reclamo, accoglieva parzialmente la richiesta del ricorrente calcolando la parte non maturata dei costi *up front* trattenuti in fase di erogazione del finanziamento secondo il criterio della "curva degli interessi" in complessivi 1.057,07 euro, di cui 284,28 euro a titoli di spese di istruttoria e 772,79 euro di commissioni dell'intermediario del credito, queste ultime da richiedere all'agente che ha percepito la provvigione. A tutt'oggi, si rende disponibile ad accreditare nell'immediatezza al ricorrente la somma di 284,28 euro a titolo



di spese di istruttoria non maturate. In relazione alle spese relative alle “commissioni dell’intermediario”, pari a 772,79 euro, tale somma deve essere richiesta all’intermediario del credito che ha percepito la provvigione. La ripetizione di indebito di cui all’art. 2033 c.c. prevede che i rimborsi di quanto indebitamente corrisposto possano essere richiesti all’*accipiens*, che per le “commissioni di intermediazione” non è la banca in quanto le ha riversate a terzi beneficiari, e pertanto non possono essere oggetto di ripetizione dell’indebito a carico della banca i costi a titolo di intermediazione per carenza di legittimazione passiva. In conclusione, al resistente ha chiesto, in via preliminare, il rigetto del ricorso, e in via subordinata, l’accoglimento della sua proposta per 284,28 euro. In via alternativa e ulteriormente subordinata, dispone l’accoglimento della sua proposta per 1.057,07 euro.

## DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest’ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall’articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all’importo degli interessi e dei costi “dovuti per la vita residua del contratto”.

In via preliminare e pregiudiziale, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimazione passiva dell’intermediario resistente in ordine alla richiesta di rimborso delle commissioni di intermediazione. A riguardo, l’intermediario contesta la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso di parte delle commissioni dell’intermediario del credito, sostenendo che si tratta di somme che non ha “*incamerato*” ma che ha «*corrisposto all’Agente, grazie alla cui intermediazione l’affare si è concluso*». Si osserva che è orientamento condiviso dei Collegi territoriali riconoscere la legittimità passiva dell’intermediario intervenuto nella fase di estinzione del finanziamento (emettendo il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria) «*per quanto attiene alle [...] “commissioni di intermediazione” e [alle] “commissioni di distribuzione” che sono riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella concessione ed erogazione del credito*» (Collegio di Palermo, decisione n. 4666 del 2022).

Si fa presente anche che, nell’esaminare controversie simili (ancorché in circostanza di cessione dei crediti rivenienti da prestiti concessi contro cessione del quinto), i Collegi territoriali hanno condiviso il principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 2018, secondo cui la fonte del diritto vantato dal ricorrente è l’indebito che sorge quando l’intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell’art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è l’*accipiens* del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l’intero importo calcolato. Nel caso di specie, l’*accipiens* del pagamento di estinzione risulta essere l’odierna convenuta.



Fermo quanto sopra, nel merito si precisa che le parti concordano che il finanziamento è stato estinto nel settembre 2022, come da conforme conteggio estintivo in atti. Dal suddetto conto estintivo, si rileva che a maggio 2022 è stato emesso un nuovo piano di ammortamento con ottantuno rate, mentre il contratto originario, stipulato ad agosto 2018, prevedeva centoventi rate, al momento dell'estinzione, risultano scadute cinque delle ottantuno rate previste nel nuovo piano di ammortamento. Entrambe le parti considerano le rate residue pari a settantasei.

Premesso quanto sopra con riguardo alle circostanze dell'estinzione del finanziamento e della disciplina pattizia, si fa presente che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-*octies*, comma 2, d.l. n. 73 del 2021 (Decreto Sostegni *bis*), convertito nella legge n. 106 del 2021, atteso che – in violazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – limita l'efficacia retroattiva della c.d. sentenza Lexitor, escludendone l'applicazione rispetto alle estinzioni anticipate dei contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge stessa (25 luglio 2021). In particolare, posto che l'esclusione in parola è stata realizzata attraverso il rinvio alle disposizioni secondarie della Banca d'Italia, ove è prevista la rimborsabilità dei soli costi *recurring*, l'art. 11 *octies* deve essere dichiarato incostituzionale nella parte in cui rinvia alle suddette disposizioni.

Alla luce di quanto sopra, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima dell'entrata in vigore della Legge n. 106 del 23 luglio 2021 (25 luglio 2021), trova applicazione - ai fini del rimborso degli oneri non maturati alla data di estinzione anticipata - l'originario art. 125 *sexies* TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor: saranno dunque retrocedibili, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione - sia i costi *cd. recurring* (ossia i costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale), sia i costi *c.d. up front* (ossia i costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito).

Tanto premesso, per quanto concerne il criterio da adottare concretamente per quantificare il rimborso di detti oneri (non essendosi la Corte di Giustizia pronunciata sul criterio da adottare ma limitandosi ad osservare che tutti i costi sostenuti dal consumatore devono essere restituiti in proporzione alla durata residua del contratto), costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (richiamata peraltro espressamente dalla sentenza della Corte Costituzionale che ne ha osservato la conformità alla sentenza Lexitor) e più precisamente, ferma restando in ogni caso l'autonomia dei contraenti nel disciplinare diversamente il criterio di restituzione dei costi, sempre che questo sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda comunque ad un principio di proporzionalità. Ne deriva che, *i*) per i costi *recurring*, si applica il criterio di proporzionalità lineare, mentre *ii*) per i costi *up front*, si applica il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (*cd. curva degli interessi*).

Alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene che il contesto come sopra delineato non appare modificato dalla recente entrata in vigore del d.l. n.104 del 2023, coordinato con la legge di conversione n. 136 del 2023, che, all'art. 27- rubricato "*Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo*", prevede che "*1. All'articolo 11-*octies*, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di*





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della non debenza della commissione.

In merito, infine, alle quote insolute, parte ricorrente non produce alcuna documentazione volta a provare eventuali quote versate in eccedenza.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 1.058,00 (millecinquantotto/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI